

## ORDINANZA N. 49

**Oggetto: DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE, DIVIETO DI TRANSITO VIA FUNIVIE PER IL GIORNO 29 LUGLIO 2018, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “MAXIAVALANCHE”.**

### IL SINDACO

- Vista la necessità, in relazione alla richiesta della Cervino Spa in occasione della competizione internazionale di Mountain Bike denominata Maxiavalanche Cervinia;
- Visti gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.lg. 30 aprile 1992, n. 285;
- Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

### ORDINA

- 1) Nel giorno di Domenica **29 Luglio 2018** dalle ore **14.00** alle ore **16.15**, , il **divieto di transito** dei veicoli sulla strada Funivia nel tratto compreso tra il Bivio Piolet sino alla Piazza Rey con possibilità di transitare fino ai piazzali della Cervino Spa o Cielo Alto passando da Via Bob e Via Cristallo;
- 2) In deroga al divieto di transito i veicoli al servizio della manifestazione (camion, camper, ecc.) possono transitare sulla strada Bob e Funivie, (ad eccezione del periodo di chiusura), al fine di scaricare il materiale;
- 3) Il responsabile dell’Ufficio Tecnico è incaricato dell’apposizione della segnaletica di divieto di transito;
- 4) Il responsabile della Cervino è incaricato a segnalare la deviazione del traffico lungo la Strada nel tratto compreso tra il Bivio Piolet e Via Bob incrocio con la Regionale 46 mediante l’apposizione della segnaletica di indicazione;
- 5) Gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
- 6) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada;

7) A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta;

8) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lg. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Valtournenche, il 25/07/2018

**Sottoscritta dal Sindaco  
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)  
con firma digitale**